

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO IN AMBITO DI DIRITTO DEL LAVORO – CUI S00225430164202100006 - CIG 8879906A3D

TRA

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, Via Mazzini n. 32/a, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale Diomira Caterina Ida Cretti (Committente)

E

**Avv., codice fiscale, nato/a a (...)
il .././../, residente in (...) via, con domicilio c/o lo studio legale con sede in (...) via p.iva (Professionista)**

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara di essere iscritto all'Albo degli avvocati di

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico professionale è finalizzato ad assistere e supportare la Direzione Generale nelle materie del diritto del lavoro, con particolare riferimento agli ambiti disciplinare, previdenziale, sindacale e contrattuale in applicazione dei contratti CONF SERVIZI, FEDERCASA e FEDERMANAGER.

In specie sarà richiesto di prestare supporto legale e consulenza in ordine a procedure e questioni di elevata complessità e/o di difficile e dubbia interpretazione, in contesto di ente pubblico che applica al personale contrattualistica di tipo privatistico.

L'incarico potrà riguardare, tra le altre, questioni:

- di diritto del lavoro con riguardo alla disciplina del contratto FEDERCASA;

- di diritto del lavoro con specifico riguardo alla disciplina normativa contrattuale per il personale dirigente delle Aler e degli enti pubblici economici che applicano il contratto di FEDERMANAGER;
- aggiornamenti legislativi e normativi in materia;
- in materia previdenziale;
- in materia di relazioni sindacali;
- assistenza nelle relazioni aziendali e gestione dei rapporti con le OO.SS. interne ed esterne all'azienda, anche per la stesura di Contratti Integrativi Aziendali e per accesso alla decontribuzione per accordi di II livello;
- disponibilità per incontri con RSA/RSU;
- relative agli adempimenti della contrattazione privata e collettiva;
- relative alla contrattazione aziendale (es. orario di lavoro, premi di risultato, flessibilità, controlli sul personale, etc.);
- relative alla disciplina delle visite ispettive o accertamenti;
- predisposizione di regolamenti interni del personale;
- consulenza ed assistenza nelle procedure concorsuali di assunzione del personale;
- assistenza nella costituzione, svolgimento e risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato;
- assistenza nella interpretazione contrattuale e nelle scelte di inquadramento del personale;
- pareri legali in ordine a controversie o possibili contenziosi in materia di lavoro.

La consulenza in ambito stragiudiziale deve includere l'analisi e lo studio di problematiche con conseguente relazione scritta/parere legale, in merito alle soluzioni possibili e relative conseguenze, l'aggiornamento costante rispetto alle novità normative, nonché l'assistenza specifica in caso di accordi sindacali, nella stesura di regolamenti aziendali, nella fase di analisi e predisposizione di eventuali provvedimenti disciplinari, comunicazioni ai dipendenti, variazioni contrattuali, verifiche inerenti l'attività di lavoro dei dipendenti.

L'incaricato garantisce assistenza telefonica ed in videoconferenza permanente.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il

prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Le consulenze dovranno essere fornite nei tempi richiesti dall'Azienda, di norma non inferiori a 3 giorni lavorativi dalla loro formulazione; in caso di quesiti di particolare complessità il Professionista potrà derogare da tale tempistica dando evidenza alla Committente della tempistica stimata di evasione della richiesta.

L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite da ALER e potrà essere svolto sia presso le sedi delle tre UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio, sia presso la sede di altri Enti (come Regione Lombardia o Federcasa), sia a mezzo riunioni organizzate presso lo studio del Professionista sito in, sia attraverso il supporto specialistico del Professionista a mezzo mail, contatti telefonici e/o videoconferenza.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico è conferito per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero dalla data di anticipazione dell'inizio delle prestazioni richieste, come comunicato dalla Committente in data a mezzo.....

L'Azienda si riserva la possibilità di prolungare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 mesi per esigenze non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'incarico oggetto del presente contratto è conferito ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) complessivi per la durata del contratto, oltre contributo per cassa di previdenza, accessori, spese generali (15%) ed IVA, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente.

Il compenso si intende remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda in sede diversa dalle U.O.G. sarà concordata tra le parti e riconosciuta al professionista secondo la normativa vigente.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Professionista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dal Professionista, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

- IBAN:, presso la Banca, Ag./Fil.
- DELEGATO/A: Sig./Sig.ra, nato/a a (...) il .././../, residente in (...), via, codice fiscale

Il Professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

ART. 6 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal Professionista nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte della Direzione aziendale per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati non siano soddisfacenti, ALER può chiedere al Professionista di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni.

ART. 7 – MOG, CODICE ETICO ed OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Il Professionista si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza il Professionista si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Il Professionista con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il Professionista incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato al Professionista.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali il professionista sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Il professionista incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

ART. 8 – RECESSO

ALER si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto corrispondendo al Professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà di recesso deve essere trasmessa al Professionista, con un preavviso di 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r.

In tale ipotesi, il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Il Professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni da trasmettersi al Committente a mezzo di raccomandata a.r.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 9 - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del contratto o di errore di esatta esecuzione tale da poter essere rimediato l'Azienda applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo.

Resta convenuto che il Professionista si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nell'Avviso, richiamato dal presente contratto.

La stessa penale prevista dal presente comma è applicata anche per ogni giorno di ritardo della consegna della documentazione prevista.

Le penali suindicate non saranno applicate ove l'Azienda ritenga l'inadempimento grave tale da rientrare nei casi di risoluzione.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova

procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;

- b) il Professionista si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione delle norme del contratto e dell'Avviso.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Professionista ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Azienda assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

ART. 11 – PROPRIETA', RISERVATEZZA, DEONTOLOGIA

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Il Professionista dovrà impegnarsi, per sé e per i propri collaboratori, a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione e alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 28 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie Generale - n. 241 del 16 ottobre 2014, il cui pieno e totale rispetto è altresì prescritto.

ART. 12 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'incaricato ha presentato idonea polizza/e assicurativa (di responsabilità professionale) n. _____ stipulata con la compagnia _____ in data _____.

La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, il Professionista assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

Il Professionista risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

ART. 13 - CAUZIONI

Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'incaricato ha costituito la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n. _____ per un importo di € _____ emessa da Banca _____ in data _____

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di pagamento dell'ultima fattura emessa dall'Appaltatore.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222, 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 15 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo,

IL PROFESSIONISTA

.....

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)